

Avv. ANGELA IZZO  
Corso Umberto I n. 23  
80138 N A P O L I  
Tel. 0815921967 Fax 0812140920  
e-mail avv.angela\_izzo@libero.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA sede di NAPOLI**

RICORRE la dott.ssa **MENGHI LUCIA** nata ad Avellino il 31.01.1954 e residente a Beura Cardezza ( VB ) in via Sempione n. 1/C **C.F. MNG LCU54A71A509L** rappresentata e difesa, giusta procura alle liti per **Notaio Manlio Carlo Soldani** con studio in Domodossola, n. rep. 4759 del 16 maggio 2016, di cui si allega fotocopia in calce, dall'avv. **ANGELA IZZO** **C.F. ZZINGL61E58L245G** con studio in Napoli al **Corso Umberto I n. 23**, la quale dichiara ai fini del presente giudizio di voler ricevere notifiche e comunicazioni al n. **FAX 081 2140920** al proprio indirizzo **E.MAIL avv.angela\_izzo@libero.it** **PEC angelaizzo@avvocatinapoli.legalmail.it** dove elettivamente **domicilia**.

**CONTRO**

**REGIONE CAMPANIA** in persona del suo legale rapp.te p.t. ele.te dom.to per la carica in via Santa Lucia 81 Napoli

**E NEI CONFRONTI DI**

dott. **PAPPALARDO FLAVIANO** ( 25.08.1960) via Nizzeti 19 Tremestieri Etneo ( CT )  
e dott.ssa **MARGIOTTA ANGELA** (6.06.1965) via Alcide De Gasperi 39 Torre del Greco ( NA )

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA MISURA CAUTELARE**

- 1) Del **Decreto Regione Campania n. 108 del 18.03.2016** Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Tutela salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 8 Politica del farmaco e Dispositivi **pubblicato** sul **BURC n. 18 del 21.03.2016** ad oggetto : DD n. 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD n. 17 del 17 febbraio 2009 Concorso Ordinario per la formazione di una graduatoria unica

per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in regione Campania **Approvazione graduatoria definitiva** e pubblicazione elenco sedi.

- 2) dell' **allegato 1** del medesimo decreto, riportante detta **graduatoria unica**, dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esame, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania bandito DD n. 13 del 6 febbraio 2009, rettificato con DD n. 17 del 17 febbraio 2009, pubblicato sul BURC n. 18 del 16 marzo 2009, in particolare nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente il punteggio complessivo di **86,585** anziché **87,259** e dunque nella parte in cui ella risulta pertanto collocata alla posizione n. **75** anziché alla posizione **62**;
- 3) della **comunicazione** della regione Campania, Direzione generale Tutela della Salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del farmaco e Dispositivi, inviata a mezzo **PEC** in data **9 febbraio 2016** n. prot. **2016.0088908**, con cui : *“ riscontrata la **non corrispondenza** tra gli accertamenti da noi svolti attraverso l'ASL di Caserta e le sue dichiarazioni di seguito elencate : farmacia Pizzuti Erminio.....dal 3.02.1981 al 30.06.1985 ; farmacia Del Prete Zaccaria ....dal 01.01.1991 al 31.12.1996 – alla ASL manca la data di fine rapporto; Farmacia Antonone Italia dall'1.06.1997 al 21.04.2005; Farmacia Eredi dr. Giffoni dal 18.05.2005 al 27.01.2008;...”* le è stato richiesto dall'ente di inviare la documentazione attestante i periodi di collaborazione indicati nella dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. **47 DPR 445/2000** della domanda di partecipazione al concorso anziché avviare le verifiche d'ufficio ex art. **43 DPR 445/2000** ed art. **3 e 4** citato bando di concorso;
- 4) della **comunicazione** della Regione Campania, Direzione Generale Tutela della Salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del farmaco e Dispositivi, inviata a mezzo di posta elettronica certificata in data **10 febbraio 2016** n. prot. **2016.0094504**, con cui *“ in riferimento alla ns nota prot. n. **2016.0088908** del 9.02.2016 ed al suo invio, tramite pec della documentazione richiesta si ravvisa quanto segue: farmacia Del Prete Zaccaria sita in Casolla ( CE ) come collaboratore a tempo pieno dal 01/01/1991 al 31/12/1996 – dal certificato **ASL CE/1 prot.n. 23**, da Lei allegato risulta che **la data di fine rapporto** risulta essere **il 18/04/1996** e non il 31/12/1996 come da lei indicato in domanda. La presente è per chiedere di inviarci documentazione dell'attività lavorativa da lei prestata come collaboratore della suddetta farmacia dalla quale si evinca la data di fine rapporto come da Lei dichiarato, in mancanza farà fede la certificazione dell'ASL di cui opra. La richiesta ha carattere di massima urgenza.”* l'amministrazione precedente ha reiterato la condotta illegittima omettendo ogni doverosa indagine trattandosi di dati e notizie nella disponibilità di vari enti pubblici.
- 5) della **scheda di calcolo** elaborata il **16.03.2016** con la quale la Commissione ha **modificato** riducendo da 35,00 a **34,326** il punteggio assegnato in precedenza alla ricorrente per anzianità di

servizio, sebbene Ella avesse tempestivamente provveduto ad inviare documentazione col messaggio **PEC del 9.02.2016** ed ulteriore documento ad integrazione col messaggio **PEC del 12.02.2016** – del tutto **ignorato e disatteso** dalla P.A. – con cui si comprovava la veridicità della dichiarazione di responsabilità resa in domanda, che il periodo di collaborazione presso la Farmacia rurale del dott. Del Prete Zaccaria si fosse svolto dal **01/01/1991 a TUTTO il 31/12/1996** e non come erroneamente ritenuto dalla P.A. sino al 18.04.1996

- 6) dei verbali delle sedute del 29.02.2016 e 3.03.2016 in cui la Commissione ha riesaminato le posizioni dei candidati sottoposti a controllo delle dichiarazioni ex DPR 445/2000 che hanno reso necessaria una revisione dei punteggi originariamente assegnati
- 7) per quanto possa occorrere, di tutti gli atti della Commissione esaminatrice
- 8) di tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi o correlati.

#### **E PER LA DECLARATORIA**

Del diritto della ricorrente, al ricalcolo del punteggio con le maggiorazioni previste dalla legge 221 /1968 art. 9, richiamato dal citato bando di concorso all'art. 7, per l'intero **comprovato** periodo di attività prestato presso **farmacia rurale dal 01/01/1991 a tutto il 31/12/1996** ( punti **5,47395**) per complessivi **35,00** per anzianità di servizio e dunque per un totale di punti **87,259** (comprensivi del punteggio per titoli di studio e voto d' esame ) e quindi del consequenziale diritto alla collocazione in graduatoria alla posizione n. **62**.

#### **FATTO**

La ricorrente, laureata in farmacia ed iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta n. dal 26.06.1980 n. 969, presentava regolare domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esame per l'assegnazione di **sedes farmaceutiche**, da conferire al privato esercizio in Regione Campania, bandito con **Decreto Dirigenziale Area Generale di coordinamento ed assistenza sanitaria settore farmaceutico n. 13 del 6 febbraio 2009**, rettificato con D.D. n. **17 del 17 febbraio 2009**, pubblicato sul BURC n. **18 del 16 marzo 2009**, da qui in poi definito solo bando ( **all. 1,2,3** )

Nel modello di domanda, predisposto all'uopo dalla Regione, la dott.ssa Menghi, rendeva, come prescritto, le indispensabili **dichiarazioni** ai sensi e per gli effetti degli **art. 46 e 47 DPR 445 del 2000** e succ. modd., e consapevole delle responsabilità e delle conseguenze per false dichiarazioni, la falsità in atti e l'uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) indicava il possesso dei richiesti **requisiti di ammissione**. Quanto ai **titoli di studio e di carriera**, dichiarava di possedere: **laurea in farmacia** conseguita presso la facoltà dell'Università Federico II di Napoli con votazione di **85/110**, **abilitazione**, ottenuta presso lo stesso ateneo con **400/500**, iscrizione all'albo dei farmacisti, **idoneità** precedente concorso con p. 70,767 ( graduatoria approvata con D.P.G.R.

Campania n. 178 del 1.03.2002), e di avere partecipato a **10 corsi** di aggiornamento non obbligatori specificati nel successivo foglio ( sez. B, C e C1 all. 3).

Nell' **allegato D** del modello di domanda, denominato **Titoli di Servizio**, la dott. ssa Menghi, in conformità a quanto richiesto dal bando, rendeva ai sensi e per gli effetti degli art. **47, 75 e 76 DPR 445/2000**, dichiarazioni in merito alle sedi farmaceutiche presso cui aveva svolto servizio di **collaborazione lavorativa**, precisando, funzioni, **data di assunzione e cessazione**, tipo di rapporto full time/part time e se si trattasse di sede **urbana o rurale**.

Deduceva, in primis, di aver svolto funzione di **Direttore di Farmacia** a tempo pieno presso la farmacia urbana **eredi Marta del Pennino** in San Nicola La strada ( CE ) dal 01/01/1997 al 31/05/1997. Mentre sul foglio 2 dichiarava che aveva svolto servizio come **Collaboratore di farmacia** presso:

- Farmacia urbana **Pizzuti Erminio** di Caserta dal **03/02/1981 al 30.06/1985** a tempo pieno;
- Farmacia urbana **Eredi Giovanni de Pasquale** sita in Cardito ( NA ) a tempo parziale dal **04/02/1989 al 30/11/1990**;
- Farmacia rurale **Del Prete Zaccaria** in Casolla ( CE ) tempo pieno dal **01/01/1991 al 31/12/1996**;
- Farmacia urbana **Antonone Italia** in San Nicola La Strada ( CE ) a tempo pieno **dall'1/06/1997 al 21/04/2005**;
- Farmacia urbana **Eredi dr. Giffoni** a tempo pieno dal 18/05/2005 al 27/01/2008.

Orbene, in base all'art. 7 del bando di concorso, intitolato: **Valutazione dei Titoli e calcolo del punteggio** il punteggio veniva dalla Commissione così attribuito:

*"Il punteggio totale che può attribuire la Commissione è di **100 punti**, così suddivisi: **50 punti** per la prova attitudinale, **35 punti** per i titoli di carriera e **15 punti** per i titoli di studio."*

*Ai fini della posizione in graduatoria, si somma il punteggio attribuito a ciascun concorrente per i titoli con il punteggio conseguito dal concorrente stesso nella prova attitudinale. Non verranno considerati i corsi di aggiornamento obbligatori.*

*L'esercizio professionale sarà calcolato per un periodo di attività non superiore ai venti anni e complessivamente non inferiore ad un anno.*

*Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:*

*a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti **0,5 per anno** per i primi dieci anni: **0,2** per anno per i secondi dieci anni;*

*b) per l'attività di **collaboratore di farmacia** aperta al pubblico: punti **0,45 per anno** per i primi dieci anni; **0,18** per anno per i secondi dieci anni;*

dalla A.S.L. di competenza.

L'attestazione della rinuncia della farmacia in cui è stato prestato il servizio dovrà essere certificata esclusivamente per l'attività professionale svolta).

ed in ogni caso non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione alla sola attività prestata in farmacia rurale

**maggiorazione del 40%**, fino ad un massimo di punti **6,50** per l'intera Commissione. La maggiorazione deve

usufruirsi secondo dell'agevolazione prevista dall'art. 9 della legge nr. 221 dell'8.3.1968 sarà attribuita una **Vera applicata l'agevolazione di cui all'art. 9 della legge nr. 221/1968.** Ai concorrenti che

base dell'ordine cronologico della attività svolta.

L'individuazione di primo e secondo decennio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata sulla

Devono essere tenuti distinti i singoli servizi per i quali compete un diverso punteggio.

al concorso.

Non saranno considerati i periodi di servizio prestati prima del conseguimento della laurea prevista per l'ammissione

farmacia coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di

farmacia ospedaliera italiana;

e) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di

equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è

europèa è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica

l' comma D.P.C.M. 30.3.1994, nr. 298 e precisamente:

L'attività professionale dei candidati appartenenti alla U.E. sarà valutata a norma di quanto stabilito dall'art. 5,

anni: 0,10 per i secondi dieci anni.

sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci

di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacia dipendente del Ministero della

militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione

altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista

d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad

0,15 per anno per i secondi dieci anni;

militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni;

delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia

e) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli

*Per quanto concerne le attività svolte part-time le stesse devono essere valutate nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.”*

L'art.11 del predetto bando stabiliva: “ *Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando relativamente alle norme per lo svolgimento del concorso, per l'assegnazione delle sedi e per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle farmacie, valgono come riportate le disposizioni al riguardo contenute nel T.U.L.L.S.S. 27.7.1934, nr. 1265, nella L. 8.3.1968, nr. 221, nella L. 2.4.1968, nr. 475, nella L. 8.11.1991, nr. 362, nel D.P.C.M. 30.3.1994, nr. 298, nella L. 28.10.1999, nr. 389 e, per quanto applicabili, nei regolamenti di cui al R.D. 30.9.1938, nr. 1706 ed al D.P.R. 21.8.1971, nr. 1275.”*

Nella graduatoria provvisoria di merito, redatta secondo la previsione dell'art. 8 del bando, la ricorrente riportava il punteggio complessivo di **87,259** così suddiviso: per il servizio svolto: (1 decennio + 2 decennio) punti **29,526**; per la maggiorazione **40%** per servizio in farmacia  **rurale** punti **5,47395** per complessivi punti **35,00**; per titoli di studio e carriera ( voto di laurea ed abilitazione; idoneità concorso e corsi ): **3,259**; invece venivano attribuiti **49 punti** ( 98 risposte )per la prova attitudinale. ( all. 4 schede di valutazione Commissione). La ricorrente veniva collocata, in virtù del conseguito punteggio, al **62° posto** della graduatoria provvisoria.

La Commissione, su richiesta dell'Ufficio Regionale, procedeva però alla rettifica dei punteggi assegnati per i periodi di servizio **part time** per tutti i 702 candidati come stabilito dal bando, consegnando all'ufficio regionale la graduatoria revisionata il 31.01.2015.

In seguito con D.D. n. 75 del 18.03.2015 del Dipartimento Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Tutela salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale veniva pubblicato l'elenco provvisorio delle sedi farmaceutiche da assegnare.

L'ufficio regionale preposto, per ragioni di economicità ed al fine di garantire una maggiore certezza dei risultati, decideva di effettuare, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il preventivo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati posizionati nei primi **119** posti della graduatoria.

Il **9 febbraio 2016** la ricorrente riceveva **comunicazione** trasmessa via **PEC** n. prot. **2016.0088908**, da parte della Direzione generale Tutela della Salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale U.O.D.08 Politica del farmaco e Dispositivi, che : “ *riscontrata la **non corrispondenza** tra gli accertamenti da noi svolti **attraverso P'ASL** di Caserta e le sue dichiarazioni di seguito elencate : farmacia Pignati Verminio.....dal 3.02.1981 al 30.06.1985 ; farmacia Del Prete Zaccaria ....dal 01.01.1991 al 31.12.1996 – alla ASI manca la data di fine rapporto; Farmacia Antonone Italia dall'1.06.1997 al 21.04.2005; Farmacia Eredi dr. Giffoni dal 18.05.2005 al 27.01.2008;..” chiedeva alla candidata di inviare la documentazione attestante l'attività lavorativa prestata presso le suddette farmacie. ( all 6 )*

La ricorrente in considerazione della manifestata urgenza riscontrava immediatamente l'avanzata richiesta dell'Ufficio regionale **inviando** con posta elettronica certificata alle ore **17,14 dello stesso giorno 9 febbraio**, all'indirizzo PEC indicato in comunicazione dall'ufficio, **9 allegati**, tra **certificati ed attestati** riguardanti tutti i rapporti lavorativi dedotti nella nota regionale, documenti idonei a provare quanto asserito in domanda ( all. 7)

Tutte le citate attestazioni e certificati provenivano, infatti, dagli Uffici Regionali /Assessorato Sanità / ASL Caserta / Ordine Prov.le dei Farmacisti di Caserta, come previsto dal Bando, e quindi in realtà si trattava di **notizie e dati** già nella **disponibilità della P.A.** precedente o dei quali quest'ultima poteva essere edotta **attraverso verifiche e consultazioni d'ufficio.**

Senonchè perveniva alla ricorrente ulteriore **comunicazione** della convenuta con PEC del **10 febbraio 2016** n. prot. **2016.0094504**, che in riferimento alla precedente nota prot. n. 2016.0088908 del 9.02.2016 ed alla documentazione inviata l'Amm.ne precedente ravvisava - quanto al solo periodo lavorativo presso la farmacia Del Prete Zaccaria sita in Casolla dall' 01/01/1991 al 31/12/1996 - che *“ dal certificato ASL CE/1 prot.n. 23, da Lei allegato risulta che la data di fine rapporto risulta essere il 18/04/1996 e non il 31/12/1996 come da lei indicato in domanda. La presente è per chiedere di inviarci documentazione dell'attività lavorativa da lei prestata come collaboratore della suddetta farmacia dalla quale si evinca la data di fine rapporto come da Lei dichiarato, in mancanza farà fede la certificazione dell'ASL di cui opera. La richiesta ha carattere di massima urgenza.”* ( all. 9)

Anche questa volta l'ufficio precedente che ben poteva/doveva attingere da altre fonti pubbliche diverse dalla ASL, ( ad es. Ordine provinciale dei farmacisti – assessorati regionali o provinciali banche dati previdenziali) come del resto **tassativamente** indicato **all'art.3** del bando di concorso, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato, ha invece nuovamente gravato ed onerato la ricorrente di questa incombenza.

La dott.ssa Menghi, quindi, provvedeva a reperire ed inviare all'ufficio richiedente, con **PEC del 12 febbraio 2016**, copia della comunicazione a firma del dott. Del Prete all'ASL 15 di Caserta - Ufficio Farmaceutico del 16.09.1997, con cui il farmacista informava l'ufficio regionale che la dott.ssa Menghi aveva interrotto il rapporto di lavoro **P01.01.1997**. ( all. 10). Dimostrando così che la notizia fosse già nella disponibilità della P.A : ASL o Assessorato alla Sanità di Caserta, obbligati, peraltro, a tenere ed aggiornare il **registro delle assunzioni e cessazioni** dei collaboratori e dei direttori di Farmacia ed addirittura fino a qualche tempo fa anche di specifica documentazione sanitaria attestante l'idoneità al servizio.

La ricorrente non avendo ricevuto più alcuna richiesta dall'ufficio regionale, riteneva **fiduciosa** di avere fugato ogni dubbio, con la tempestiva produzione probatoria riguardante la durata della collaborazione presso la **farmacia rurale Del Prete** sino a tutto il 31.12.1996.

Ed invece, ella apprendeva con sgomento, che nella graduatoria definitiva, approvata dal **D.D. 108 del 18.03.2016** - Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Tutela salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 8 Politica del farmaco e Dispositivi pubblicato sul **BURC n. 18 del 21.03.2016** dalla 62 ma posizione era **retrocessa** sino alla **75 ma**. In accoglimento della proposta istanza di accesso agli atti prot. n. 0219013 del 30.03.2016, l'ufficio regionale trasmetteva alla ricorrente, con PEC dell'1.04.2016, le **schede di calcolo** elaborate dalla Commissione il 24.06.2013 ( per la graduatoria provvisoria pubblicata sul BURC n. 37 dell'8 luglio 2013 ) e la **scheda di calcolo** elaborata dalla Commissione il **16.03.2016** compilata ai fini della formazione della **graduatoria definitiva**, all'esito degli accertamenti sulle dichiarazioni rese previste dal DPR 445/2000.

Dall'esame di questi atti concorsuali la dott.ssa Menghi apprendeva che la Commissione le aveva attribuito per anzianità di servizio solo 34,326 punti anziché i 35,00 assegnati precedentemente, ignorando la documentazione da ultimo prodotta, sul falso ed erroneo presupposto che la cessazione del servizio svolto presso la farmacia rurale Del Prete fosse avvenuta il 18.04.1996. La dovuta maggiorazione del 40% del punteggio per collaborazione svolta in farmacia rurale, **ex art. 9 legge 221/1968**, risultava pertanto essere inferiore ( punti 4,80) a quanto precedentemente calcolato su sei anni interi ( punti 5.47395); con la conseguenza che il punteggio finale risultava essere **86,585 anziché 87,259**.

Ciò premesso e ritenuto l'operato della P.A. è assolutamente illegittimo e censurabile sotto molteplici aspetti ed ingiusta la retrocessione al 75° posto della graduatoria definitiva della dott.ssa Lucia Menghi, a cui va invece riconosciuto il legittimo punteggio di **87,259** per i seguenti motivi in

## DIRITTO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE**

L'art. 3 del Bando di concorso intitolato: DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I TITOLI POSSEDUTI (ALLEGATI "C" e "D") recita che: *I titoli di carriera e di servizio devono essere indicati in conformità agli allegati "C." e "D".*

*Gli allegati devono essere compilati in maniera chiara e non recare, in alcun modo, cancellature.*



*I candidati potranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso tutti i documenti, certificati di servizio, pubblicazioni e titoli di studio che riterranno utile produrre ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per i titoli di studio e di carriera nonché per i titoli relativi all'esercizio professionale*

*Eventuali documenti di attestazione dei titoli e di carriera non verranno considerati, se non indicati anche negli allegati "C" e "D".*

*In caso di dichiarazioni non veritiere i benefici eventualmente ottenuti sulla base di tali dichiarazioni decadono*

*In particolare: i servizi prestati in qualità di **Direttore di farmacia e di Collaboratore di farmacia** devono risultare da certificati rilasciati, dalle **Aziende Sanitarie Locali** e/o dai **Sindaci competenti** e/o dagli **Ordini Provinciali dei Farmacisti** e/o dalle **Regioni o Province autonome.**"*

L'art. 4, invece, intitolato **CONFORMITÀ' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA** stabilisce che: *".....L'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. nr. 445 del 28.12.2000.*

*Qualora, in fase di accertamento, la documentazione, comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, non venga fornita all'Amministrazione regionale da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente dall'interessato."*

La dott.ssa Menghi, come detto, rendeva, secondo le prescrizioni del bando, le indispensabili dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 DPR 445 del 2000 e succ. modd. in merito ai requisiti generali di ammissione ai titoli di studio e di carriera e ai periodi lavorativi svolti, specificando denominazione e sede della Farmacia, urbana o rurale, data di assunzione e cessazione, funzione espletata, tempo pieno o parziale, secondo il modello contenuto in domanda compilando all'uopo gli allegati B C e D.

L'art. 43 del DPR 445 del 2000 obbliga, infatti, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi a non richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti tra quelli elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

La norma prevede, inoltre, che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, **la consultazione per via telematica** dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (comma 4 art. 43)

In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il

rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. ( comma 5 art. 43 ).

L'art. 46 contiene l'elenco degli status, qualità personali e fatti che possono essere provati con dichiarazioni anche contestuali all'istanza che sostituiscono la normale certificazione ( ad es. data e luogo di nascita, cittadinanza, ecc.); mentre all'art. 47 terzo comma, è stabilito che fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, **tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46** sono comprovati dall'interessato mediante **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto **ovvero** sottoscritte e presentate **unitamente a copia fotostatica** non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In capo alle amministrazioni vi è l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. ( art. 71 )

In particolare i controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente, con le modalità di cui all'articolo 43, **consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante** ovvero **richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici**, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (Art. 71 comma 2 ). Qualora, invece, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione **da notizia all'interessato** di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. ( comma 3 art. 71).

Ricostruita la normativa di riferimento, a cui si aggiunge il **Regolamento** adottato dalla Regione Campania ad oggetto: "Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i" di cui alla **Circolare n. 11 del 5 novembre 2015** del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale Campania, è evidente che nel caso in specie, essa sia stata completamente **disattesa**, in quanto il responsabile del procedimento anziché effettuare i preventivi doverosi controlli d'ufficio presso le varie amministrazioni competenti abbia scaricato **responsabilità ed oneri** di verifica sulla ricorrente, in violazione dell'art. 4 del Bando di Concorso, del **DPR 445/2000**, ed anche del citato **regolamento**. E', invero, incontestabile che l'ufficio si sia limitato – così risulta dichiarato nella

comunicazione PEC del 9 febbraio 2016 impugnata – ad effettuare accertamenti presso la SOLA ASL, mentre correttamente avrebbe dovuto provvedere ad interpellare tutti gli altri soggetti pubblici, anch'essi, al pari dell'ASL titolari dei dati e delle informazioni riguardanti i rapporti di lavoro in questione e tra questi, in primis, l'Assessorato alla Sanità della Regione e l'Ordine dei Farmacisti, ai quali è imposto l'obbligo di tenere appositi registri, dove vanno trascritti i nominativi dei Direttori e Collaboratori di Farmacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 DPR 1275/1971 ed a cui sono trasmessi sia l'atto di assunzione che di cessazione dal servizio, nonchè consegnata l'idonea certificazione sanitaria obbligatoria per i dipendenti.

Solo in subordine e solo dopo aver espletato infruttuosi tentativi di reperire le notizie ed informazioni utili alle verifiche ex art. 43 DPR 445/2000 presso le competenti amministrazioni, la P.A. può chiedere all'interessato di attivarsi per integrare e/o supportare dal punto di vista probatorio la dichiarazione resa.

Orbene che l'ufficio regionale abbia violato i precetti normativi e regolamentari e non abbia svolto diligentemente e compiutamente le prescritte indagini è dimostrato dal fatto che, allorquando la Regione con PEC del 9 febbraio 2016 ha richiesto alla candidata Menghi di produrre documentazione utile a comprovare le dichiarazione sostitutive, rese nella domanda di partecipazione al concorso ed inerenti ai rapporti e periodi lavorativi ivi indicati, ella ha immediatamente interpellato l'Ordine Prov.le dei Farmacisti di Caserta che a stretto giro di posta elettronica, **nella stessa giornata** del 9 febbraio ha fornito la documentazione che poi la ricorrente ha trasmesso con PEC all'Ufficio responsabile del procedimento ( all. 7). Ciò significa che la convenuta amministrazione non ha adempiuto con efficienza e correttezza all'onere di controllo impostole dal bando art. 3 quinto cpv che, peraltro, **elencava** precisamente **gli enti idonei a certificare il servizio** prestatato in qualità di Direttori e collaboratori di farmacia tra cui appunto l'Ordine dei Farmacisti.

Le informazioni per la verifica d'ufficio della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso potevano, peraltro, essere comodamente e rapidamente acquisite attraverso l'accesso ad altre **banche dati** di enti pubblici, fra cui la **Direzione Prov.le del Lavoro e della Massima Occuapazione** o anche l'INAIL considerato che **OGGETTO** dell'accertamento era la durata ed il tipo di contratto di lavoro stipulato.

La condotta della P.A. è illegittima ed irragionevole e viola i principi di correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione art.97 Cost. Il non aver adempiuto agli obblighi di accertamento ed al rispetto delle modalità previste rigorosamente dal DPR 445/2000 **ribaltando l'onere probatorio** sulla candidata è incompatibile con i principi ispiratori della citata normativa e sarebbe profondamente iniquo che le conseguenze della carente istruttoria, che l'amministrazione

doveva / poteva attivare d'ufficio e che si sarebbe certamente conclusa con esiti probatori favorevoli alla candidata, ricadano ora ineluttabilmente sull'incolpevole ricorrente, che si è vista retrocedere dalla 62 ma posizione alla 75ma in graduatoria.

**ECCESSO DI POTERE FALSO ED ERRONEO PRESUPPOSTO - ILLOGICITA' ERRORE MANIFESTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI; ILLOGICITA' MANIFESTA; VIOLAZIONE DI LEGGE FALSA ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE E DI REGOLAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE**

C'è da aggiungere che l'operato dell'ufficio regionale è censurabile anche sotto il profilo **dell'eccesso di potere** in quanto la **retrocessione** è stata determinata dalla mancata attribuzione alla ricorrente del corretto punteggio ( punti **5,47395**) a causa di valutazioni fondate su falsi ed erronei presupposti.

**Illogica e fuorviante** si rivela, infatti, l'interpretazione della locuzione "*alla data odierna*" - contenuta nel documento proveniente dall' ASL di Caserta- Servizio Farmaceutico, del **18.04.1996** prot. 23 – a cui la P.A. conferisce un significato del tutto arbitrario ed inesatto che **ne altera** la valenza ed il senso.

Col ritenere che: "*dalla certificazione della ASL CE/1 prot. 23 da Lei allegato risulta che la **data di fine rapporto risulta essere il 18.04.1996** e non il 31/12/1996*" l'amministrazione dimostra di aver irragionevolmente tralasciato di considerare una fondamentale rilevante circostanza: che il certificato è stato rilasciato dalla ASL quando il rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il dott. Zaccaria Del Prete **era ancora in corso**; come è logico dedurre: a) dalla data della richiesta di rilascio: 16.04.1996; b) dal consueto significato assegnato dalla prassi alla terminologia " alla data odierna" che sta a significare che l'ufficio certificatore, alla data del rilascio, attesta il perdurare del rapporto, che è ancora in essere la situazione oggetto di certificazione; c) l'ufficio certificatore, diversamente, avrebbe indicato le due date : quella di assunzione e quella di cessazione; come nel corpo dello stesso documento è **dato riscontrare** in relazione all' altro rapporto di lavoro contestualmente certificato.

E' assolutamente ingiustificabile, poi, che avendo ricevuta, in allegato alla PEC che la Menghi provvedeva a spedire alla Regione il 12.02.2016, **copia autografa** in formato **pdf** della **comunicazione**, firmata dal dott. Zaccaria Del Prete, titolare della **farmacia rurale** (presso cui la

ricorrente aveva lavorato dal 1/01/1991 al 31/12/1996 ) inviata all'ASL 15 di Caserta - Ufficio Farmaceutico il 16.09.1997 ( all. 10 ) con cui si dichiarava l'interruzione dall' 1.1.1997 del rapporto con la Menghi - la cui veridicità/autenticità l'ufficio preposto poteva d'ufficio accertare, ricorrendo alle citate banche dati: Assessorato Regionale alla Sanità, Ordine Prov.le dei farmacisti di Caserta, Direzione Prov.le del Lavoro e della massima Occupazione – la P.A. procedente sia rimasta inerte, non attivando il **soccorso istruttorio**, inducendo **in errore** la candidata che dal **silenzio serbato** ha ritenuto di avere fornito materiale sufficiente a sanare la sollevata carenza probatoria.

L'errata illegittima supposizione che la fine del rapporto lavorativo presso la farmacia rurale Del Prete risalisse 18.04.1996 ; l'aver ignorato/disatteso il contenuto dell'ulteriore documento autografo dal dott. Del Prete ( trasmesso in formato PDF con timbro e firma all. 10); il mancato confronto e / o integrazione con l'acquisita certificazione ASL di Caserta; **Pomesso riscontro** da parte dell'ufficio regionale che avrebbe dovuto segnalare all'interessata il **permanere** della carenza istruttoria, **assegnando** un termine **perentorio e finale** per l'invio di ulteriore documentazione ( legge 241/1990 soccorso istruttorio); **Pincolpevole affidamento della ricorrente** che ha attribuito al **silenzio** serbato dall'amministrazione, significato di accettazione e favorevole valutazione del documento ai fini dell'ottenimento del maggior punteggio per i sei anni di lavoro svolti presso una farmacia rurale, hanno comportato il gravissimo ed ingiusto pregiudizio del mancato riconoscimento del preteso legittimo integrale punteggio di **5,47395** ex art. 9 legge 221/1968, con collocazione al 75 posto in graduatoria, anziché al 62°.

Va da ultimo sottolineato che alla dott.sa Menghi è stato rilasciato dall'Ordine dei farmacisti della provincia di Caserta certificazione n. prot. **2655 del 28.04.2016** ( all. 11 ) in cui sono attestati tutti i periodi di servizio svolti ed in svolgimento, tra cui è ricompreso anche il periodo, ingiustamente **non valutato** dalla Commissione, relativo alla collaborazione presso Farmacia rurale Del Prete svoltosi dal 01.01.1991 al 31.12.1996. In calce al documento c'è l'avviso che recita: il presente certificato **non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi** in ossequio alla legge **183/2011 art. 15** ed ad ulteriore conferma della condotta **NON colpevole della candidata a cui NON può ESSERE ATTRIBUITA ALCUNA RESPONSABILITA' PER LA MANCATA PRODUZIONE DI TALE DOCUMENTO ALLA P.A.**

Detto atto costituisce **prova tangibile ed incontestabile** dell'**OMESSA** consultazione da parte del responsabile del procedimento dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, ente che

avrebbe confermato, attingendo ai dati a sua disposizione la verità della dichiarazione resa in domanda dalla Menghi riguardante la collaborazione presso farmacia rurale dal 01.01.1991 al 31.12.1996. L'illegittima condotta, in violazione del Bando di Concorso art. 3 e 4 dell'art. 43 DPR 445/2000 della Circ. 11/2015 del 5.11.2015 G.R. Campania, da cui deriva il mancato riconoscimento del prestato periodo lavorativo ( dal 19.04.1996 al 31.12.1996) e l'inadempimento, l'inerzia serbata dall'Ufficio regionale che ha omesso, infine di avvisare l'interessata della decadenza dal beneficio, hanno ingiustamente privato la ricorrente dell'attribuzione del corretto integrale punteggio ex art 9 legge 221/1968, che invece le deve essere riconosciuto, con ricollocazione nella graduatoria di merito nella posizione 62 con punti 87,259.

### DELL'ISTANZA CAUTELARE

Alla luce dei motivi di ricorso, da cui traspare evidente il *fumus boni iuris* l'accoglimento dell'istanza cautelare si impone, in relazione al fatto che è altresì imminente lo spirare del termine 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e conseguenziale interpello ex art. 2 legge 28.10.1999 n. 389 – richiamato nel bando di concorso art 10 - dei concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria. Alla ricorrente attualmente collocata in 75 posizione deriverebbe certamente un danno grave ed irreparabile derivante dalla più arretrata posizione in graduatoria e dalla vanificata possibilità quindi di accedere ad una sede professionalmente più prestigiosa e qualificante oltre che economicamente più vantaggiosa.

P.Q.M

si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.

CONTRIBUTO UNIFICATO ASSOLTO € 650,00

Avv. Angela Izzo

